



LEARNING TOXICOLOGY
THROUGH OPEN EDUCATIONAL
RESOURCES

CORRELAZIONI LEGISLATIVE

Cristina SALCĂ ROTARU, Camelia DRĂGHICI

Transilvania University of Braşov

rotaruc@unitbv.ro, c.draghici@unitbv.ro



Erasmus+

Quest'opera è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non
commerciale 4.0 Internazionale



Come riportato nell'Unità 1, STABILIRE IL QUADRO NORMATIVO SPECIFICO E GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI INQUINANTI TOSSICI, la regolamentazione degli inquinanti tossici, e non solo, non può essere limitata agli atti normativi aventi come obiettivo primario la regolamentazione del loro regime giuridico, perché l'inquinamento è, principalmente, antropogenico, cioè causato dalle attività umane (individuali o industriali). È pertanto necessario regolamentare in modo più specifico, nell'ambito degli atti normativi che hanno come campo di applicazione principale il regime giuridico di tali attività e i requisiti specifici per gli inquinanti. Consideriamo queste regolamentazioni come “correlazioni legislative”, poiché completano il quadro legislativo generale specificando gli obblighi, aggiungendo eccezioni e collegando i vari settori. Sono considerate correlazioni legislative anche le abrogazioni o modifiche di normative connesse o normative che stanno alla base dell'istituzione di determinati obblighi nel settore preso in esame.

Le normative contenute in questa unità sono presentate in modo sintetico e non sono provviste di link/collegamenti ai relativi testi, dal momento che l'obiettivo di questa unità è esclusivamente quello di far comprendere la complessità della legislazione e di fornire indicazioni agli studenti che desiderano approfondire l'argomento.

1. CORRELAZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INQUINANTI GASSOSI

Le correlazioni in questo settore sono costituite da normative che hanno campi di applicazione diversi ma hanno anche un effetto sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico da inquinanti gassosi.

1. *Regolamento (CE) n. 715/2007* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai

veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Questo atto stabilisce:

- i requisiti tecnici comuni per l'omologazione di veicoli a motore (appartenenti alle categorie M1, M2, N1, e N2 di cui all'allegato II della direttiva 70/156/CEE) e parti di ricambio, come i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, riguardo alle loro emissioni,
- i limiti d'emissione Euro 5 ed Euro 6, relativamente a: massa del monossido di carbonio, massa degli idrocarburi totali, massa degli idrocarburi non metanici, massa d'ossido d'azoto, massa combinata degli idrocarburi totali e d'ossido d'azoto, massa del particolato (PM),
- limite d'emissione per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo.

2. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (VOC) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, concepita:

- per ridurre le emissioni di vapori durante le operazioni di rifornimento alle stazioni di servizio, pari a circa 200 000 tonnellate annue nel 1993
- in considerazione del fatto che le emissioni di VOC dai sistemi di deposito e di distribuzione della benzina raggiungono circa 500 000 tonnellate annue, pari al 5 % circa delle emissioni totali di VOC artificiali nella Comunità e che queste emissioni concorrono notevolmente all'inquinamento atmosferico, soprattutto nelle aree urbane;

Questa direttiva stabilisce la concentrazione media dei vapori nello scarico dei dispositivi di recupero dei vapori - corretta per diluizione durante il trattamento - che non deve eccedere i 35 g/normalmetro cubo (Nm³) orari.

3. *Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria, che stabilisce i valori di contenuto massimo di VOC per pitture e vernici e per i prodotti per carrozzeria.*

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO₂ è finalizzato al confinamento permanente di CO₂ in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l'ambiente e la salute umana.

5. *Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali // Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che è già stato integrato dal Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione.*

2. CORRELAZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI METALLI PESANTI



This work is licensed under a Creative Commons attribution – non commercial 4.0 international license

1.1. Correlazioni legislative in materia di emissione di metalli pesanti nell'atmosfera

Le correlazioni in questo settore riguardano:

- il diritto di accesso all'informazione sulla qualità dell'ambiente da parte degli Stati e dei cittadini, a livello sia di Unione europea che internazionale, e
- le normative che possono portare ad una riduzione delle emissioni di metalli pesanti nell'aria attraverso la regolamentazione del contenuto di tali inquinanti nei prodotti.

1.1.1. Il diritto di accesso all'informazione ambientale

La tutela dell'aria implica uno sforzo congiunto degli Stati, quindi si rendono necessari sia la comunicazione che lo scambio reciproco di informazioni. Ciò avviene sulla base della *decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente*.

Viene stabilito un certo numero di valori limite di emissione superati i quali gli Stati devono fare una segnalazione speciale a un registro europeo specializzato. Il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio stabilisce le soglie di emissione per certi inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo prodotti da determinate attività, oltre le quali è obbligatorio segnalare i valori di emissione al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR). Tale PRTR integrato e coerente fornisce al pubblico, all'industria, agli scienziati, alle compagnie assicurative, agli enti locali, alle organizzazioni non

governative e agli altri responsabili in campo decisionale una solida banca dati per i raffronti e per le decisioni future in campo ambientale. In breve:

- il registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, nonché i trasferimenti fuori dal sito di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue e nei rifiuti;
- le emissioni sono segnalate quando il livello di emissioni è superiore a determinate soglie e sono provocate da una delle 65 attività di cui all'allegato I. La maggior parte di queste attività è inoltre disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e comprendente, in particolare, stabilimenti coperti dai settori della produzione di energia, dell'industria dei prodotti minerali, dell'industria chimica, della gestione dei rifiuti e delle acque reflue, e della produzione e della lavorazione di carta e legno;
- il registro comprende 91 sostanze inquinanti di cui all'allegato II, incluse le emissioni di gas serra, altri gas, metalli pesanti, pesticidi, sostanze organiche clorate, altre sostanze organiche e sostanze inorganiche;
- il registro fornisce inoltre alcune informazioni sull'inquinamento da fonti diffuse.

Questo registro è stato creato in seguito all'applicazione della decisione del Consiglio 2006/61/CE, del 2 dicembre 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, che costituisce il punto di incontro tra la legislazione dell'UE e il diritto internazionale.

1.1.2. Inquinanti in determinati prodotti

Secondo il principio di prevenzione la riduzione dell'inquinamento può essere fatta alla fonte, quindi sono stati emanati degli atti normativi che impongono dei limiti e / o divieti riguardo la presenza di metalli pesanti in determinati prodotti.

Ne è un esempio la *direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel* che, nell'*allegato I - Specifiche ecologiche dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione comandata*, stabilisce un tenore di piombo massimo pari a 0,005 g/l.

Tale limite è conforme a quello specificato nelle disposizioni dell'allegato IX del Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.2. Correlazioni legislative in materia di metalli pesanti nell'acqua

Le correlazioni in questo settore vanno oltre i metalli pesanti e integrano la protezione delle acque prendendo in esame:

- i rischi presentati dai medicinali per l'ambiente
- la valutazione e monitoraggio della qualità delle acque di balneazione.

Per quanto riguarda rischi presentati dai medicinali per l'ambiente, è necessario fare riferimento alla *decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

L'articolo 8 quater - *Disposizioni specifiche per le sostanze farmaceutiche* - della direttiva 2008/105/CE recita che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, sulla base dell'esito dello studio del 2013 sui rischi presentati dai medicinali per l'ambiente e di altri studi e relazioni pertinenti, la Commissione, ove possibile entro due anni a decorrere dal 13 settembre 2013, definisce un approccio strategico riguardante l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche.

Tale approccio strategico include, se del caso, proposte che consentano, se necessario, di tenere conto più efficacemente dell'impatto ambientale dei medicinali nell'ambito della procedura d'immissione in commercio dei medicinali.

Nel quadro dell'approccio strategico la Commissione, se del caso, propone entro il 14 settembre 2017 misure da adottare a livello di Unione e/o di Stato membro, secondo quanto necessario, per affrontare il possibile impatto ambientale delle sostanze farmaceutiche, in particolare quelle di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, al fine di ridurre gli scarichi, le emissioni e le perdite di tali sostanze nell'ambiente acquatico, tenendo conto delle esigenze di salute pubblica e di efficacia dal punto di vista dei costi delle misure proposte.

Entro il 14 settembre 2017, deve essere stilato un primo elenco di controllo che contenga un massimo di dieci sostanze o gruppi di sostanze e specifichi le matrici per i controlli e i metodi possibili di analisi che non comportino costi eccessivi per ciascuna sostanza. Nel primo elenco di controllo saranno inseriti il Diclofenac (CAS 15307-79-6), il 17-beta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) e il 17-alpha-ethinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6).

È importante sottolineare che, sebbene le normative in materia di medicinali che regolamentano la quantità di metalli pesanti in essi presenti agiscono nell'ottica di

limitare il loro effetto negativo sulla salute umana, il presente approccio è invece focalizzato sull'inquinamento ambientale che ne deriva.

Un atto normativo a sé stante è la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, che impone agli Stati membri di valutare e monitorare la qualità delle acque di balneazione, ossia qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratici la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione.

1.3. Correlazioni legislative in materia di metalli pesanti nel suolo

Le correlazioni in questo ambito sono costituite dalle normative internazionali e dell'UE sui rifiuti che sono pericolosi per il loro contenuto di metalli pesanti. Il problema dei rifiuti diventa transfrontaliero perché tali rifiuti vengono trasportati in altri paesi per il loro smaltimento.

La convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, che la Comunità Europea ha sottoscritto nel 1994, è stata attuata tramite l'adozione del Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, che ha stabilito le norme relative alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti sopracitate. Le norme di tale regolamento sono intese a restringere e a controllare i movimenti di rifiuti allo scopo, tra l'altro, di conformare l'allora vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della convenzione di Basilea. Tuttavia, col tempo si è reso necessario un quadro legislativo che rispondesse alle nuove sfide ambientali, cosicché il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti ha abrogato il Regolamento (CEE) n.

259/9. Tale regolamento prevede una procedura più rigorosa per le spedizioni di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi.

Un principio importante della gestione dei rifiuti è quello per cui, nei casi in cui non è possibile evitare la formazione di rifiuti, occorrerebbe riutilizzarli o recuperarne i materiali o l'energia. A tal proposito, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE:

- vieta l'immissione sul mercato:
 - (a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 % di mercurio in peso; il divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso fino al 1° ottobre 2015;
 - (b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso.
- impone agli Stati membri di conseguire almeno i seguenti tassi di raccolta:
 - (a) 25 % entro il 26 settembre 2012;
 - (b) 45 % entro il 26 settembre 2016.
- stabilisce che i processi di riciclaggio debbano conseguire le seguenti efficienze minime di riciclaggio:
 - (a) riciclaggio del 65 % in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
 - (b) riciclaggio del 75 % in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi e
 - (c) riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

Tuttavia, gli Stati membri possono destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei, allorché non è disponibile un mercato finale valido. Gli Stati membri possono altresì destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori

portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei nel quadro di una strategia di riduzione progressiva dei metalli pesanti la quale attesti, sulla base di una valutazione dettagliata dell'impatto ambientale, economico e sociale, che tale alternativa è preferibile al riciclaggio.

2. CORRELAZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

Le correlazioni legislative in questo settore riguardano:

- le modifiche apportate alla legislazione dell'UE in seguito alla modifica dei regolamenti internazionali citati nell'Unità 1.1;
- i legami legislativi con il regolamento (CE) n. 850/2004 con l'attività di importazione e di esportazione, con il regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), con la decisione sulla determinazione dell'elenco dei rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, e la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (sezioni da B a E)).

A. Modifiche del regolamento (CE) n.850/2004

Tali modifiche sono apportate dalla Conferenza delle parti in relazione alla convenzione del 1979 o agli emendamenti della convenzione di Stoccolma.

Per aggiornare la regolamentazione relativa all'inquinamento atmosferico transfrontaliero, che si basa sul protocollo del 1998, dovrebbero essere applicate le Decisioni che accettano le modifiche del protocollo. L'ultima modifica è quella apportata dalla decisione (UE) 2016/769 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti.

Tuttavia, è necessario specificare che:

- L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti (POP), tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
- a norma dell'articolo 22 della Convenzione, la Conferenza delle parti può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e/o C della Convenzione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, con l'eccezione di quelle parti della Convenzione che non l'hanno accettata;
- nel caso in cui uno Stato membro dell'UE firmatario della Convenzione non aderisca individualmente ai successivi emendamenti per i quali l'UE ha adottato la decisione di esecuzione, la forza vincolante dell'atto di accettazione dell'emendamento impone a tale Stato il rispetto della modifica non accettata individualmente.

Stando a quanto detto sopra, le decisioni di esecuzione delle modifiche devono essere monitorate.

B. Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non è consentita l'esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell'allegato V il cui impiego è vietato nell'Unione ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. Il legame col nostro settore di interesse è dato dal fatto che nella parte 1 dell'allegato V- *Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione* -

sono elencati 18 inquinanti organici persistenti presenti anche negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma.

C. Il regolamento (CE) n. 1907/2006

Il regolamento REACH stabilisce delle disposizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso delle sostanze definite nell'articolo 3, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, e all'immissione sul mercato di miscele. Si tratta di un regolamento molto complesso, basato sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente.

D. Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si è menzionato il fatto che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti fanno parte della categoria dei rifiuti pericolosi. I rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere classificati come pericolosi se contengono dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

E. La direttiva 2010/75/UE

I POP possono essere non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, devono essere applicate determinate misure di gestione delle emissioni.

3. CORRELAZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI PESTICIDI

Le correlazioni legislative in questo settore riguardano:

- l'interpretazione dei riferimenti ad un atto normativo abrogato (Sezione A);
- gli atti relativi ai programmi di controllo (Sezione B);
- la necessità di creare sistemi di formazione di base e di aggiornamento e sistemi di certificazione (Sezione C);
- l'applicazione della convenzione di Rotterdam (sezione D);
- altri documenti (Sezione E).

A. Interpretazione dei riferimenti ad un atto normativo abrogato

Il regolamento (CE) n. 396/2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE, dovrebbe essere letto in combinato disposto col regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, poiché quest'ultimo abroga la direttiva 91/414/CEE.

I regolamenti nazionali che recepiscono le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, con tutti i loro emendamenti, non dovrebbero più essere validi poiché le direttive sono state abrogate dal regolamento (CE) 396/2005; pertanto, gli Stati membri devono rispettare rigorosamente le sue disposizioni e non il recepimento delle direttive abrogate.

B. Atti relativi ai programmi di controllo

Anche se dovrebbe essere semplice, esaminando le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione del 1° aprile 2016 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale, scopriamo che è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Poiché l'atto di abrogazione riguarda il controllo per gli anni 2018 e 2019, si ritiene che sia ancora applicabile per i controlli per l'anno 2017.

Un altro importante atto normativo è la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE, che armonizza i metodi di campionamento dei prodotti di origine vegetale o animale per il dosaggio dei residui di antiparassitari.

Gli atti presentati possono anche essere integrati da quelli dei settori di:

- salute e sicurezza sul lavoro per prevenire i rischi associati all'esposizione dei lavoratori a tali prodotti,
- controllo del rispetto dei requisiti ambientali per le attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

C. La necessità di creare sistemi di formazione di base e di aggiornamento e sistemi di certificazione

È necessario istituire sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi. I sistemi di certificazione sono volti ad attestare tali corsi di formazione, in modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure più appropriate per ridurre tali rischi il più possibile.

Per gli utilizzatori non professionali, che in genere non dispongono di un eguale livello di formazione, occorrerebbe formulare raccomandazioni, in particolare riguardo alla manipolazione e allo stoccaggio sicuri dei pesticidi così come allo smaltimento dell'imballaggio.

D. Applicazione della convenzione di Rotterdam

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale è stata approvata e ratificata dall'UE con la Decisione 2006/730/CE del Consiglio.

Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio attua la convenzione di Rotterdam a livello dell'Unione Europea. Il regolamento attua anche un requisito della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti poiché vieta l'esportazione di sostanze chimiche identificate come inquinanti organici persistenti ai sensi della Convenzione, tranne nei casi in cui si applicano deroghe specifiche previste dalla Convenzione stessa.

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale. La convenzione è stata redatta sulla base

dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli Orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni relative ai prodotti chimici nel commercio internazionale, emanati dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e modificati nel 1989, nonché del Codice internazionale di condotta per la distribuzione e l'utilizzazione dei pesticidi, emanato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e modificato nel 1990. Tali strumenti prevedevano una procedura PIC volontaria.

E. Altri documenti

Tra i documenti che non sono vincolanti, ma rivestono comunque grande importanza, possiamo citare:

- a. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi.
- b. la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla salute delle api e le sfide per l'apicoltura,
- c. la raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2008, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze ossido di zinco, solfato di zinco e bis(ortofosfato) di trizincio.

La conclusione che gli studenti dovrebbero trarre da questa unità è che per scoprire quali sono i requisiti per un settore specifico non è sufficiente fermarsi alle regolamentazioni strettamente appartenenti a quel campo: bisogna cercare di estendere le proprie ricerche anche ai settori correlati, come si è riportato per ciascun inquinante. Gli approfondimenti possono riguardare: attività inquinante; materie prime utilizzate in tale attività; prodotti, sottoprodotti e rifiuti; monitoraggio specifico o generale.



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS OF INTERNATIONAL EXCELLENCE



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA



South-Eastern Finland
University of Applied Sciences



UNIVERZITA
KARLOVA



Universitatea
TRANSILVANIA
din Braşov



<https://toxoeer.com>

Project coordinator: Ana I. Morales
Headquarters office in Salamanca.
Dept. Building, Campus Miguel de Unamuno, 37007.
Contact Phone: +34 663 056 665